

Pubblicato il 22/05/2024

**N. 10287/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antonino Costantino, rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Delia, Tiziana Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rup Direzione Generale per il personale Militare, Ai Fini dell'Individuazione del Controinteressato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota notificata al ricorrente in data 4 novembre 2019, mediante la quale, in ragione del fatto che presso il Tribunale di Macerata risultava che nei confronti del Caporal Maggiore Costantino Antonino, è stato emesso dal G.U.P. del medesimo Tribunale decreto che dispone il giudizio, datato 24 ottobre 2018 nell'ambito del procedimento penale n. 1695/2018 R.G. G.I.P. per delitti non colposi e, tenuto conto dell'art. 954, co. 3-bis del Codice dell'Ordinamento Militare e dell'art. 3, co. 1 let. D) del Decreto del Ministero della Difesa 23 aprile 2015 - il quale prevede, quale condizione di ammissione alla rafferma “non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi” veniva disposta la non ammissione alla prima rafferma biennale per mancanza del predetto requisito e il conseguente collocamento in congedo illimitato del Caporal Maggiore COSTANTINO Antonino, a decorrere dal 30 dicembre 2019”.

- dell'art. 3 comma 1 lettera D del Decreto del Ministero della Difesa del 23 aprile 2015 nella parte in cui tra i requisiti per l'ammissione alla riafferma biennale prevede “non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi”;

- della graduatoria dei candidati che verranno collocati nella graduatoria annuale di merito da immettere nei ruoli dei volontari in servizio permanente nella parte in cui parte ricorrente non verrà incluso a causa del provvedimento oggi impugnato;

- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

per la condanna dell'Amministrazione

al reincorporamento del Sig. Costantino quale Caporal Maggiore alla seconda rafferma biennale

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSTANTINO ANTONINO il 27\7\2020 :

a) della nota prot. n. 248819 trasmessa il 24 giugno 2020 con la quale il Ministero della Difesa comunicava al ricorrente che la domanda di partecipazione all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il 2019,(volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) dallo stesso presentata non può essere accolta in quanto egli non risulta più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale a decorrere dal 30 dicembre 2019 e, pertanto, non avendo mantenuto il requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a., 2° alinea della relativa circolare, è stato definitivamente escluso dalla procedura concorsuale;

b) del decreto prot. n. 0285387 del 20 luglio 2020 recante l'approvazione della graduatoria finale di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2019, dei VFP4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 30 dicembre 2015;

c) della graduatoria definitiva di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2019, dei VFP4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 30 dicembre 2015 nella parte in cui non comprende parte ricorrente.

e per la condanna dell'Amministrazione

al reincorporamento del Sig. Costantino quale Caporal Maggiore alla seconda rafferma biennale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefucio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, Caporal Maggiore VFP4 in ferma prefissata, ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la

nota del 4 novembre 2019, con la quale veniva disposta la non ammissione del ricorrente medesimo alla prima rafferma biennale per mancanza del requisito del “non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi”;

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27.07.2020 e notificato ad un controinteressato, il ricorrente ha impugnato, altresì, la nota del 24 giugno 2020, con la quale il Ministero della Difesa gli aveva comunicato l'esclusione dalla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per il 2019 nonché il decreto del 20 luglio 2020 recante l'approvazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale *de qua*;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della

ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica del 25 settembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica del 25 settembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Vallefucio

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.